

Comunicazione n. DEM/1052803 del 5-7-2001

inviata agli emittenti con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati; alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; agli sponsor che hanno ricevuto l'incarico ai sensi dell'art. 2.3.1 dei Regolamenti dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana s.p.a.; ai soggetti che rivestono il ruolo di responsabili del collocamento ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; ai soggetti che rivestono il ruolo di global coordinator e alla Borsa Italiana s.p.a.

Oggetto: **Comunicazione in materia di modalità di redazione dei dati pro-forma**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

1. PREMESSA

Le informazioni finanziarie pro-forma forniscono un importante contributo per la comprensione degli effetti di un'operazione straordinaria sulla struttura patrimoniale-finanziaria e sui dati economici di un'impresa.

Il Regolamento Emittenti (Del. 11971/99 e successive modifiche) richiede la presentazione di informazioni finanziarie pro-forma nei casi in cui l'emittente sia stato recentemente interessato da operazioni che hanno determinato modifiche sostanziali nella propria struttura. Tali dati devono essere presentati (i) nei prospetti di sollecitazione/quotazione o (ii) nei documenti informativi da redigersi ai sensi degli articoli 70 e 71.

Poiché i dati pro-forma sono ottenuti apportando ai dati economici, patrimoniali e finanziari consuntivi appropriate rettifiche per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni straordinarie successive, la significatività di tali dati dipende in misura determinante dalla ragionevolezza delle assunzioni utilizzate ai fini della loro redazione.

Peraltro, l'assenza di regole comuni sui criteri di predisposizione degli stessi ha contribuito ad diffondersi di prassi contabili difformi.

Difformità di regole e comportamenti sull'informazione pro-forma sono riscontrabili anche nell'ambito dei diversi paesi europei. L'esigenza di pervenire all'adozione di uno *standard* comune sui criteri di redazione e verifica della *pro forma financial information* è stata recentemente rappresentata dal "*Forum of European Securities Commissions*" (Fesco), in occasione dei lavori condotti per l'emanazione del documento "*A European passport for issuers*⁽¹⁾", diretto a facilitare le offerte paneuropee di strumenti finanziari.

Il presupposto per l'applicazione di questa procedura è che le Autorità dei paesi partecipanti all'iniziativa, tra cui la scrivente Commissione, contribuiscano all'armonizzazione delle regole delle prassi rilevanti ai fini della redazione dei prospetti informativi. Per tale ragione, la predisposizione di regole uniformi per la preparazione e per la revisione delle informazioni finanziarie pro-forma costituisce uno degli obiettivi che il Fesco si prefigge di realizzare in tempi brevi.

2. DOCUMENTO SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEI DATI PRO-FORMA

(1) Il testo del documento, datato 17 gennaio 2001, è disponibile sul sito internet: www.europefesco.org

La necessità di pervenire, quindi, all'adozione di *standard* sui criteri di redazione e presentazione delle informazioni finanziarie pro-forma ha indotto questa Commissione all'emanazione dell'allegato documento sulla materia. Esso si prefigge di fornire alcune linee guida per facilitare comportamenti, per quanto possibile, omogenei da parte di tutti i soggetti interessati.

I principi sono stati elaborati con il contributo di ASSIREVI, alla quale si rivolge un vivo ringraziamento, e d'intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e con il Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il documento stabilisce regole coerenti con i principi generali applicabili alla "*Pro Forma and Other Financial Information to be included in the Prospectus*" elaborati dal gruppo di lavoro FESCO su "*European Public Offers*".

3. CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRO-FORMA NEI PROSPETTI INFORMATIVI

L'esperienza sinora maturata ha evidenziato che uno degli aspetti critici delle informazioni finanziarie pro-forma riguarda il periodo temporale a cui deve estendersi la rappresentazione pro-forma dei dati. La significatività dei dati pro-forma è, infatti, anche condizionata dalla lunghezza dell'arco di tempo intercorrente tra la data di effettuazione dell'operazione straordinaria ed il periodo di riferimento della ricostruzione pro-forma dei dati storici.

La presentazione di dati pro-forma riferiti a periodi troppo lontani dal momento in cui le operazioni straordinarie si sono verificate è, infatti, soggetta al rischio che le rettifiche pro-forma generino risultati inattendibili o addirittura fuorvianti.

Per tale ragione dal nuovo testo del citato Regolamento Emittenti - modificato da ultimo con delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 e avente efficacia dal 1° luglio 2001 - nelle parti⁽¹⁾ degli schemi di prospetto di sollecitazione/quotazione (schemi n. 1 e n. 3) concernenti le informazioni finanziarie pro-forma, è stato eliminato il principio secondo il quale la ricostruzione degli effetti pro-forma sui dati storici dei bilanci doveva avvenire a decorrere dall'inizio del triennio di riferimento delle informazioni presentate.

La nuova formulazione rinvia ora ai principi sulle modalità di redazione dei dati pro-forma riportate nel documento allegato. Essi, in linea generale, ritengono sufficiente la presentazione del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario pro-forma relativi all'ultimo esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di effettuazione dell'operazioni straordinaria.

In considerazione dei riflessi di tale scelta sui contenuti delle informazioni finanziarie da riportare nel capitolo IV dei prospetti di sollecitazione/quotazione si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

(2) Le parti in questione sono:
I. schema n.1 di prospetto, Lett. D) p.I.I, cap.IV p.4.13.1.1 e p.4.13.3;
II. schema n.3 di prospetto cap.IV p.4.14.1 e 4.14.4.

a) Dati economici/patrimoniali e finanziari (paragrafi n. 4.1, 4.2, e 4.13.1.1 dello schema n. 1 di prospetto di sollecitazione/quotazione)

In presenza di dati pro-forma solo per l'ultimo esercizio presentato, le tavole comparative dei dati economici, patrimoniali e finanziari relative agli ultimi tre esercizi dovranno essere predisposte su quattro colonne:

- Le prime tre conterranno i dati consuntivi storici dell'emittente degli ultimi tre esercizi;
- La quarta conterrà i dati pro-forma dell'ultimo esercizio e sarà corredata da una nota che faccia rinvio al paragrafo in cui è inserito il prospetto contabile che espone in forma disaggregata (*columnar approach*) i dati di base, i dati della/e entità acquisite/cedute, le rettifiche pro-forma, secondo le modalità indicate nel punto 3 (Obiettivi e criteri generali di redazione dei dati pro-forma) dell'allegato documento.

Anche ove nel prospetto siano presentate situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie pro-forma infrannuali, le tabelle comparative andranno compilate affiancando ai valori storici il dato pro-forma relativo all'ultimo periodo.

b) Commenti sull'andamento gestionale (paragrafo 4.4 dello schema 1)

Il commento gestionale evidenzierà distintamente gli effetti significativi generati dalla ricostruzione pro-forma. I commenti sugli effetti pro-forma devono consentire un'agevole comprensione dei riflessi delle operazioni che hanno reso necessaria la predisposizione dei dati pro-forma.

c) Principi contabili (paragrafo 4.5 dello schema 1)

I criteri seguiti nella determinazione dei dati pro-forma andranno descritti, in uno specifico punto, nel paragrafo dei principi contabili adottati nella redazione dei bilanci d'esercizio.

d) Analisi della composizione delle principali voci contenute nelle tabelle di cui ai punti 4.1. e 4.2 (paragrafo 4.6 dello schema 1)

L'analisi della composizione delle principali voci economiche, patrimoniali e finanziarie dovrà essere effettuata, con opportuno grado di sintesi, anche per le colonne degli schemi relative a dati pro-forma.

In tali analisi sarà cura evidenziare le variazioni, dovute al processo di "proformizzazione", più evidenti rispetto ai saldi storici dell'emittente per il medesimo periodo.

* * *

Data la complessità e varietà delle situazioni che si possono presentare e che richiedono la redazione di dati pro-forma, le precedenti linee generali andranno comunque sempre valutate alla luce del caso concreto.

A tal fine si raccomanda ai soggetti interessati di prendere contatto con opportuno anticipo con gli uffici della Commissione al fine di una valutazione congiunta.

p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

ALLEGATO: DOCUMENTO DATI PRO-FORMA.PDF



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

**PRINCIPI DI REDAZIONE DEI DATI
PRO-FORMA**

Milano, luglio 2001

INDICE

1.	INTRODUZIONE	Pag.	3
2.	FONTI DI RIFERIMENTO	Pag.	5
3.	OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEI DATI PRO-FORMA	Pag.	9
4.	LIMITI INSITI NEI DATI PRO-FORMA	Pag.	12
5.	PERIODI DI PRESENTAZIONE DEI DATI PRO-FORMA	Pag.	14
6.	CRITERI SPECIFICI DI REDAZIONE DEI PRO FORMA PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI STRAORDINARIE		
	a) Acquisizioni di partecipazioni e rami d'azienda	Pag.	17
	b) Cessioni di partecipazioni e rami d'azienda	Pag.	22
	c) Scissioni	Pag.	23
	d) Fusioni	Pag.	24
	e) Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori determinanti	Pag.	25
7.	ALTRE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEI PRO-FORMA	Pag.	26
	APPENDICE:		
	Esempio di redazione di dati pro-forma in ipotesi di acquisizione	Pag.	29

Il presente documento è stato predisposto da un gruppo di lavoro congiunto tra CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili, con la collaborazione di Borsa Italiana S.p.A.

1. INTRODUZIONE

Con l'espressione "dati pro-forma", utilizzata in questo documento, ci si riferisce a situazioni patrimoniali e conti economici corredati da note esplicative o a singoli dati patrimoniali, finanziari ed economici ottenuti rettificando dati storici (bilanci consuntivi di esercizio o consolidati ovvero ricostruzioni storico-virtuali), per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni già effettuate o proposte, come se esse fossero state realizzate in data precedente.

La preparazione di dati pro-forma è richiesta da normativa regolamentare della Borsa Italiana o della Consob, per operazioni già eseguite o proposte che determinino modifiche sostanziali nella struttura patrimoniale di una società o di un gruppo (acquisizioni e cessioni di partecipazioni o di rami d'azienda, fusioni, scissioni) o per altre situazioni specificamente indicate dalla predetta normativa, come ad esempio la variazione di principi contabili.

Per "dati pro-forma", nell'accezione di questo documento, non vanno intesi i dati di bilancio dell'esercizio precedente adattati per consentire la comparabilità con i dati dell'ultimo esercizio ai sensi del quinto comma dell'art. 2423-ter del Codice Civile, benché alcuni principi enunciati in questo documento possano costituire un utile punto di riferimento nell'elaborazione degli adattamenti richiesti dalla legge.

Allo stato attuale sono richiesti dati pro-forma nelle seguenti situazioni:

1. Prospetti informativi relativi a sollecitazione/quotazione di strumenti finanziari di società di recente costituzione o che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale
2. Richiesta di ammissione alla quotazione in mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. (Borsa, Nuovo Mercato) da parte di società di recente costituzione o che abbiano subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale
3. Fusioni significative proposte da emittenti di azioni quotate¹
4. Scissioni significative proposte da emittenti di azioni quotate
5. Significative acquisizioni e cessioni di partecipazioni, rami d'azienda o cespiti

¹ La Comunicazione Consob DIS98081334 ha individuato i criteri di carattere generale menzionati negli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti per valutare la significatività (o materialità) dell'operazione straordinaria e quindi la sussistenza dell'obbligo di redazione del documento informativo previsto dall'Allegato 3B. Secondo quanto indicato nella Comunicazione, la significatività dell'operazione è da valutare sulla base dei seguenti parametri:

1. Per le acquisizioni : *Prezzo pagato/Capitalizzazione media (ultimi 6 mesi) dell'emittente*. Per fusioni e scissioni: *Totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/Totale attivo dell'emittente (tratti dal bilancio consolidato se redatto)*
2. Risultato ordinario ante imposte società acquisita/Risultato ordinario ante imposte emittente
3. Patrimonio netto società acquisita (fusa o scissa)/Patrimonio netto emittente.

Corrispondenti indicatori devono essere presi in considerazione quando l'operazione di acquisizione/fusione/scissione ha per oggetto un ramo di azienda ovvero dei cespiti anziché una partecipazione.

La redazione del documento - e quindi delle informazioni finanziarie pro-forma ivi previste - è richiesta quando almeno uno dei parametri supera la soglia del 25%.

La Commissione nella individuazione dei criteri generali si è inoltre riservata la possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 114 del T.U.I.F. la redazione del documento informativo anche in relazione a fattispecie (i) equivalenti alle acquisizioni/cessioni (es. conferimenti), (ii) aventi soglie dimensionali inferiori ai parametri individuati. Ciò, al fine di assicurare la necessaria informazione al pubblico e valutate le caratteristiche dell'operazione e degli emittenti.

concluse da emittenti di azioni quotate

6. Variazioni di principi contabili e correzioni di errori determinanti.

La qualifica di "pro-forma" attribuita a dati riguardanti fattispecie tanto diverse, l'assenza di dottrina ragioneristica sull'argomento e la relativa novità della materia nel mercato italiano hanno contribuito a generare una certa confusione, al punto che il termine pro-forma non ha nel nostro Paese un significato tecnico univoco. Questo documento si prefigge, tra l'altro, di portare chiarezza e di definire alcune linee guida per facilitare comportamenti, per quanto possibile, omogenei da parte di tutti i soggetti interessati nella redazione dei dati pro-forma.

2. FONTI DI RIFERIMENTO

Si ritiene utile esporre sinteticamente, in relazione alle sei situazioni sopra indicate, quanto richiesto dalla normativa regolamentare di riferimento:

1. Prospetti informativi di sollecitazione/quotazione di strumenti finanziari di società di recente costituzione o che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale

Gli schemi di prospetto informativo contenuti nell'allegato 1, schema 1, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 prevedono che, per le società di recente costituzione o che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, le informazioni della sezione IV, ove applicabili, *“devono essere redatte su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo a cui esse si riferiscono.”*

Una simile richiesta è presente in altri schemi di prospetto informativo per situazioni simili (ad esempio nello schema 3, relativo alle obbligazioni, per *“società che hanno subito nell'ultimo anno modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale tali da incidere sulla valutazione della solvibilità dell'emittente...”*).

E' importante notare che la citata regolamentazione CONSOB prevede che: *“In ogni caso dovrà essere fornita anche una rappresentazione pro-forma ove sia noto che la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'emittente è destinata a modificarsi significativamente per operazioni già deliberate ancorché non eseguite”*.

2.(i) Richiesta di ammissione alla quotazione di Borsa da parte di società di recente costituzione o che abbiano subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale

In questa fattispecie, il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. e le Istruzioni a tale Regolamento richiedono di produrre, in aggiunta all'altra documentazione richiesta (bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali di cui almeno l'ultimo sottoposto a revisione contabile), una situazione economica e patrimoniale pro-forma (vedasi art. 2.2.1 del Regolamento).

2. (ii) Richiesta di ammissione alle negoziazioni nel Nuovo Mercato da parte di emittenti che abbiano subito recenti modifiche sostanziali nella struttura patrimoniale

In questa fattispecie, il Regolamento al Nuovo Mercato Organizzato e Gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le Istruzioni a tale Regolamento richiedono di produrre, ad integrazione del bilancio anche consolidato, relativo ad almeno un esercizio annuale, una situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa allo stesso periodo.

3. Fusioni significative proposte da emittenti di titoli quotati

La Delibera CONSOB n.11971/1999, nelle prospettate operazioni significative di fusione, per le quali prescrive la redazione di un Documento Informativo che illustri l'operazione, da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa italiana dieci giorni prima dell'Assemblea di approvazione dell'operazione stessa, richiede che siano fornite informazioni idonee a: *"Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, redatti in conformità ai principi in materia e comunque in modo da rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma, corredati di note esplicative di tali prospetti contabili."*

4. Scissioni significative proposte da emittenti di titoli quotati

La Delibera CONSOB n.11971/1999, nelle prospettate operazioni significative di scissione, per le quali prescrive la redazione di un Documento Informativo che illustri l'operazione, da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa italiana dieci giorni prima dell'Assemblea di approvazione dell'operazione, richiede che siano fornite informazioni riguardanti l'emittente (società scissa) idonee a: *"Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, redatti in conformità ai principi in materia e comunque in modo da rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma, corredati di note esplicative di tali prospetti contabili."*

Per quanto riguarda le società beneficiarie è richiesta la presentazione di *"Situazioni patrimoniali e conti economici Pro forma relativi almeno all'ultimo esercizio ovvero al primo semestre dell'esercizio in corso, nel caso in cui siano trascorsi già nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, corredati di note esplicative."*

5. Significative acquisizioni e cessioni concluse da emittenti di titoli quotati

La Delibera CONSOB n.11971/1999, nelle operazioni significative di acquisizione e cessione di partecipazioni, rami d'azienda o cespiti concluse dall'emittente, per le quali prescrive la redazione di un Documento Informativo che illustri l'operazione, da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa italiana entro quindici giorni dalla richiesta della Consob stessa, richiede che siano forniti: *“con riguardo all’operazione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, redatti in conformità ai principi in materia e comunque in modo da rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell’emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati Pro forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell’emittente relativi all’ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell’ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati Pro forma, corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.”*

6. Cambiamento dei criteri contabili e correzione di errori determinanti

Con riferimento a queste fattispecie, la Consob nella Comunicazione n. 99059009 del 30.07.99 prescrive quanto segue: *“Qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economico e patrimoniale dell’applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un’apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzia quale sarebbe stato il risultato e la struttura patrimoniale sia dell’esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello dell’esercizio precedente qualora il nuovo principio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo”*.

Inoltre, il principio contabile n. 29 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri prevede che *“Nei casi in cui la rettifica necessaria per correggere l’errore commesso nei bilanci degli esercizi precedenti abbia effetto rilevante e/o si rifletta su una pluralità di voci del bilancio, così che la semplice descrizione della correzione non sia sufficiente perché il lettore possa agevolmente raffigurarsi quale avrebbe potuto essere il bilancio corretto, dovrà essere fornito in allegato alla nota integrativa il bilancio precedente corretto come pro-forma”*.

Come si può notare dalla sintetica esposizione sopra fatta, la normativa regolamentare richiede la preparazione di dati pro-forma sia per operazioni straordinarie concluse (sia nella storia recente di una società che richiede la quotazione che per significative acquisizioni o cessioni di partecipazioni, rami d'azienda e cespiti effettuate da emittenti successivamente alla quotazione) che per operazioni straordinarie proposte (significative fusioni o scissioni deliberate, ma non ancora approvate). Date le finalità dei pro-forma che, come già detto, sono quelle di rappresentare gli effetti che si sarebbero potuti produrre se le operazioni concluse o proposte fossero avvenute in data precedente, non vi sono motivi per trattare diversamente, ai fini della redazione dei pro-forma, le due tipologie di operazioni. Sarà compito delle note esplicative ai dati pro-forma esplicitare se si tratta di un'operazione già conclusa o solamente proposta, specificando le eventuali incertezze riguardanti i dati pro-forma in queste ultime operazioni.

Per una società che richiede la quotazione, è possibile che coesistano operazioni concluse e operazioni proposte. In questi casi è fondamentale che le due tipologie di operazioni non siano confuse con la presentazione di una informativa combinata degli effetti delle operazioni concluse con quelli delle operazioni solo proposte.

Va peraltro tenuto presente che, come più ampiamente discusso nel Capitolo 4 di questo documento, la presentazione di dati pro-forma riferiti a periodi troppo lontani rispetto al momento in cui le operazioni straordinarie si sono verificate, è soggetta al rischio che i relativi dati siano inattendibili o addirittura fuorvianti. Tale rischio si riduce nel caso che i dati pro-forma siano costituiti essenzialmente da dati storici aggregati, mentre si accentua nel caso in cui l'elaborazione di dati pro-forma comporti l'effettuazione di vere e proprie rettifiche pro-forma.

3. OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEI DATI PRO-FORMA

L'obiettivo della presentazione di dati pro-forma è quello di fornire agli investitori e agli utilizzatori dei bilanci in genere informazioni in merito agli effetti continuativi di operazioni che modificano in modo significativo la struttura patrimoniale-finanziaria e i dati economici di un'impresa, quando tale conoscenza non è ottenibile in modo adeguato tramite la semplice descrizione di tali effetti. Dette operazioni nel prosieguo verranno indicate come "operazioni straordinarie".

I dati pro-forma si ottengono apportando ai dati consuntivi appropriate rettifiche (dette rettifiche pro-forma) per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni straordinarie verificatesi in data successiva. In alcune operazioni straordinarie (ad esempio nelle acquisizioni di imprese o di rami di azienda e nelle fusioni) i dati consuntivi cui apportare rettifiche pro-forma si ottengono aggregando i dati desunti dal bilancio d'esercizio o consolidato della società emittente con i dati storici relativi agli stessi periodi dell'impresa o del ramo d'azienda acquisito. Questo processo di aggregazione, propedeutico all'effettuazione delle rettifiche pro-forma, viene anche indicato come "ricostruzione storico-virtuale".

Per effettuare la retrodatazione degli effetti di operazioni straordinarie verificatesi in data successiva è necessario che la direzione della società adotti delle assunzioni, ossia che ne stabilisca le ipotesi di base.

Ciò comporta una conoscenza approfondita dell'operazione i cui effetti si vogliono rappresentare per determinare come essa possa essere inserita in un contesto patrimoniale, economico e finanziario diverso da quello del tempo nel quale l'operazione si è realizzata. Le predette assunzioni debbono costituire pertanto una base ragionevole per:

- rilevare gli effetti significativi connessi a tali operazioni;
- tradurre tali effetti in rettifiche pro-forma;
- poter riflettere retroattivamente, tramite le rettifiche pro-forma, gli effetti di tali operazioni sui bilanci di esercizio e/o sui bilanci consolidati, nonché su altri dati economici, patrimoniali e finanziari consuntivi e trasformarli in dati pro-forma.

I dati pro-forma devono rappresentare solamente gli effetti isolabili e misurabili in modo oggettivo di un'operazione straordinaria, senza tener conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della Direzione, aventi un'elevata componente di discrezionalità, e a decisioni operative conseguenti all'operazione stessa.

I dati pro-forma non vanno confusi con i dati prospettici che pure vengono talvolta presentati, in aggiunta ai dati pro-forma, in occasione di operazioni di concentrazione di imprese. Diversamente dai dati pro-forma, i dati prospettici tengono in considerazione gli effetti previsti di iniziative intraprese dal management a seguito dell'effettuazione dell'operazione miranti a ottenere sinergie, economie o, in generale, miglioramenti reddituali. Pertanto, ove nello stesso documento vengano presentati dati

pro-forma e dati prospettici, deve essere operata una netta distinzione tra gli stessi e deve essere chiaramente indicata la natura delle due tipologie di dati.

Le rettifiche pro-forma devono essere calcolate in base alla seguente regola generale:

- con riferimento allo stato patrimoniale, assumendo che l'operazione straordinaria sia avvenuta alla data di riferimento dello stato patrimoniale stesso;
- con riferimento al conto economico, assumendo che l'operazione straordinaria sia avvenuta all'inizio del periodo cui si riferisce il conto economico stesso.

Pertanto, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli di un normale bilancio e poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico, gli stati patrimoniali e i conti economici pro-forma vanno letti e interpretati separatamente senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti.

Le rettifiche che devono essere apportate ai dati storici per trasformarli in dati pro-forma devono avere le seguenti caratteristiche che rappresentano le condizioni minime per ottenere dati pro-forma corretti. Le rettifiche devono:

- prendere in considerazione e rappresentare gli effetti patrimoniali, economici e finanziari di entità significativa, che sono direttamente correlati all'operazione per la quale sono richiesti i dati pro-forma. A titolo puramente indicativo, gli effetti correlati possono riguardare la determinazione della differenza di consolidamento (avviamento), l'assunzione di debiti, l'estinzione di debiti, l'emissione di capitale e, dal punto di vista economico, gli oneri di varia natura (interessi, ammortamenti, ecc.) a essi connessi;
- essere confortate da evidenze oggettive e verificabili;
- essere determinate rispettando i criteri di valutazione ed in genere i principi contabili utilizzati dall'emittente per la preparazione dei dati consuntivi. Qualora le rettifiche si riferiscano a operazioni i cui criteri non hanno trovato applicazione nella determinazione dei dati consuntivi, è necessario che tali rettifiche siano predisposte in conformità a quanto stabilito per tali operazioni dalle norme civilistiche per la redazione dei bilanci, interpretate e integrate dai principi contabili;
- essere determinate utilizzando modalità e criteri sostanzialmente coerenti con quelli che verranno adottati in sede di redazione del bilancio d'esercizio o consolidato successivo in cui verranno riflessi gli effetti dell'operazione. Ciò comporta un'anticipazione dei tempi per quanto riguarda la definizione dei criteri e delle modalità di iscrizione in bilancio dell'operazione straordinaria stessa;
- produrre risultati ragionevoli e non fuorvianti;
- essere adeguatamente spiegate nelle note esplicative.

I dati pro-forma relativi a operazioni d'acquisizione (anche a seguito di scissione) o di fusione devono essere presentati di norma in un prospetto che riporti in colonne separate:

- i dati consuntivi del bilancio (consolidato se l'operazione riguarda un gruppo) dell'emittente o dell'impresa quotanda;
- i dati consuntivi relativi alle imprese o rami d'azienda oggetto dell'operazione;
- i dati risultanti dall'aggregazione dei dati presentati nelle colonne precedenti (ricostruzione storico-virtuale);
- le rettifiche pro-forma;
- i dati pro-forma ottenuti apportando ai dati aggregati le rettifiche pro-forma.

Per le operazioni straordinarie diverse da acquisizioni e fusioni, di norma sarà sufficiente esporre in colonne separate:

- i dati consuntivi del bilancio dell'impresa emittente (consolidato se l'operazione riguarda un gruppo);
- le rettifiche pro-forma;
- i dati pro-forma.

Considerate le finalità dei dati pro-forma, le situazioni patrimoniali e i conti economici pro-forma devono presentare solamente i principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Qualora i dati pro-forma vengano presentati secondo schemi riclassificati, il criterio di riclassificazione scelto dovrà in ogni caso garantire l'agevole riconducibilità delle voci rispetto a quelle previste dalla vigente normativa applicabile.

Se i dati pro-forma richiesti non si limitano solo alla situazione patrimoniale ed al conto economico pro-forma corredati delle relative note esplicative, ma includono anche altri dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma, anche questi ultimi dati, secondo la loro natura, devono essere ricavati dalla situazione patrimoniale e dal conto economico pro-forma o da altri dati consuntivi predisposti secondo le norme civilistiche sui bilanci e/o i principi contabili, appropriatamente rettificati.

E' raccomandabile che all'interno delle note esplicative ai dati pro-forma venga presentato un prospetto di riconciliazione tra il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto della capogruppo e le medesime grandezze pro-forma. Tale prospetto potrà opportunamente indicare come saldo intermedio i valori di risultato d'esercizio e di patrimonio netto del bilancio consolidato *statutory* della capogruppo.

4. LIMITI INSITI NEI DATI PRO-FORMA

Poiché i dati pro-forma comportano la rettifica di dati consuntivi per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive (eseguite o proposte), è evidente che, nonostante il rispetto dei criteri generali menzionati in precedenza, vi siano dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. Trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi di base (simulazioni o rappresentazioni virtuali), è evidente che qualora tali operazioni si fossero realmente realizzate alla data di riferimento dei dati pro-forma e non alle date effettive, non necessariamente i dati consuntivi sarebbero stati uguali a quelli pro-forma.

I limiti insiti nei dati pro-forma devono essere ben compresi dagli investitori e dagli altri utilizzatori dei bilanci, per non incorrere nell'errore di confondere i dati pro-forma con una previsione della redditività futura che deriverà dall'operazione stessa.

Indipendentemente dalla disponibilità dei dati e dal rispetto delle altre condizioni indicate in precedenza, va rilevato che il grado di attendibilità dei dati pro-forma è influenzato anche dalla natura dell'operazione straordinaria e dalla lunghezza dell'arco di tempo intercorrente tra l'epoca di effettuazione dell'operazione e la data o il periodo cui si riferiscono i dati pro-forma. Più lontani sono la data o il periodo di riferimento dei dati consuntivi oggetto di elaborazione pro-forma rispetto alla data effettiva dell'operazione straordinaria, maggiore è il rischio di inattendibilità dei dati pro-forma. Ad esempio, i dati pro-forma relativi al cambiamento di criteri contabili hanno caratteristiche profondamente diverse dai dati pro-forma relativi all'acquisto di una partecipazione, ad una fusione o ad una scissione. Il cambiamento di criterio contabile comporta unicamente la rimisurazione di dati consuntivi sulla base d'un criterio diverso. Se vi è la disponibilità dei dati, salvo casi rari, come ad esempio il cambiamento da FIFO a LIFO, il valore pro-forma è identico a quello che si sarebbe avuto se il nuovo criterio fosse stato applicato nei periodi precedenti. Invece, riflettere retroattivamente un'operazione straordinaria quale un'acquisizione comporta una modifica sostanziale nella struttura patrimoniale-finanziaria dell'impresa o del gruppo.

I dati di un bilancio consuntivo sono valori storici e rispecchiano le condizioni aziendali e di ambiente economico del tempo a cui il bilancio consuntivo si riferisce. Inserire un'operazione straordinaria in un bilancio a valori storici di due/tre anni prima significa inserire tale operazione in un contesto patrimoniale, economico e finanziario che, in periodi di dinamicità economica come quelli attuali, potrebbe essere profondamente diverso da quello del momento in cui viene effettuata l'operazione straordinaria. La redazione di dati pro-forma per un periodo di tempo troppo lungo potrebbe essere causa di maggiori difficoltà di preparazione o aleatorietà sia per quanto concerne la formulazione delle ipotesi di base che la determinazione delle rettifiche pro-forma stesse. Ad esempio, nel caso di acquisto di partecipazioni si pone il ragionevole dubbio se il contratto di acquisto effettuato oggi sarebbe stato concluso a condizioni simili tre anni prima, pur in presenza di mutate condizioni aziendali. Poiché l'acquisto di una partecipazione comporta nel bilancio consolidato l'allocazione del prezzo di acquisto, potrebbe risultare problematica o addirittura fuorviante l'allocazione retroattiva del prezzo di acquisto nel bilancio consolidato consuntivo di tre anni precedenti. Si pensi ad esempio al caso in cui nell'arco temporale vi siano state significative modificazioni nella composizione del patrimonio dell'impresa

acquisita, il che renderebbe problematica la attribuzione di plusvalori a beni nel frattempo eliminati.

In generale, quando gli effetti di operazioni straordinarie vanno a rettificare dati consuntivi riferiti a date o periodi lontani dal momento nel quale le operazioni straordinarie sono state effettuate, possono sorgere problemi di complessità tale da rendere aleatorie e, pertanto, con alto rischio di inattendibilità le ipotesi di base, le relative rettifiche pro-forma ed i risultanti dati pro-forma.²

² Ad esempio, negli Stati Uniti, la 'Regulation S-X della SEC, Rule 11-02, relativa alle 'Preparation requirements', alla lettera c) 'Periods to be presented' indica, fra l'altro:

“(1) A pro-forma condensed balance sheet as of the end of the most recent period for which a consolidated balance sheet of the registrant is required by §210.3-101 shall be filed unless the transaction is already reflected in such balance sheet.

(2) (i) Pro-forma condensed statements of income shall be filed for only the most recent fiscal year and for the period from the most recent fiscal year end to the most recent interim date for which a balance sheet is required. A pro-forma condensed statement of income may be filed for the corresponding interim period of the preceding fiscal year. A pro-forma condensed statement of income shall not be filed when the historical income statement reflects the transaction for the entire period.

(2) (ii) For a business combination accounted for as a pooling of interests, the pro-forma income statements (which are in effect a restatement of the historical income statements as if the combination had been consummated) shall be filed for all periods for which historical income statements of the registrant are required.”

“omissis”.

Nel Regno Unito, il paragrafo 14 dell'APB Bulletin 1998/8 relativo a 'Reporting on pro-forma financial information pursuant to the listing rules indica: 'Listing Rule 12.32 only permits pro-forma financial information to be published in respect of:

"a) the current financial period

b) the most recently completed period

c) the most recent interim period for which relevant unadjusted information has been or will be published or is being published in the same investment circular and in the case of a pro-forma balance sheet or net asset statement, as at date on which such periods end or ended."

A tale riguardo, nel Regno Unito, la 'Rule 12.6 of the listing Rules of the London Stock Exchange' indica:

"12.6 When a new applicant has acquired or has agreed to acquire (see paragraph 12.5) at any time during the period referred to in paragraph 12.1 (a) an undertaking or assets which would have been classified at the date of application as Super Class 1 (see paragraph 10.4 (c)) financial information on that undertaking or those assets must be given, which should normally cover a minimum of three years. Pre-acquisition information on the undertaking which is not included in the financial information provided on the issuer, must have been unqualified, not refer to a matter of fundamental uncertainty and be given in the form of an accountants' report or a comparative table (as determined by paragraph 12.1). In cases of uncertainty the Exchange must be consulted."

5. PERIODI DI PRESENTAZIONE DEI DATI PRO-FORMA

Alla luce delle difficoltà di presentare dati pro-forma riferiti a periodi lontani e del conseguente rischio di inattendibilità delle ipotesi di base e delle rettifiche pro-forma come indicato nel precedente paragrafo, riveste particolare rilevanza la definizione del numero di esercizi per i quali ha significato presentare i dati pro-forma.

Si ritiene in linea generale che la soluzione corretta sia quella di presentare un conto economico e un rendiconto finanziario - pro forma per l'esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di predisposizione del documento che richiede la redazione dei dati pro-forma. In tali prospetti saranno compresi gli effetti di tutte le operazioni rilevanti avvenute fino alla data medesima.


Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, in linea generale si ritiene corretto presentare lo stato patrimoniale pro forma alla data di chiusura dell'ultimo esercizio annuale chiuso in cui non siano ancora recepiti gli effetti dell'operazione da assoggettare a pro-forma. Qualora lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di predisposizione del documento già contenga gli effetti delle operazioni straordinarie, lo stato patrimoniale pro-forma non dovrà essere presentato.

E' opportuno segnalare che generalmente dovrà essere inoltre predisposto uno stato patrimoniale pro-forma di apertura dell'ultimo esercizio riportato pro-forma ai fini della redazione del rendiconto finanziario pro-forma; tuttavia di tale prospetto non si ritiene necessaria la divulgazione.

A fini esplicativi e di maggiore chiarezza sui periodi di redazione dei dati pro-forma, si formulano di seguito tre esempi legati a situazioni in cui è richiesta la redazione di pro-forma per documenti di acquisizione/cessione ex Delibera CONSOB 11971/99 e a prospetti informativi di sollecitazione/quotazione.

Caso 1: Documento di acquisizione


Il caso esposto ipotizza che, a seguito di un'acquisizione chiusa al 30.06.2002, si debba predisporre entro il 15.07.2002 il documento informativo di acquisizione.



Da quanto sopra esposto risulta che il documento informativo relativo all'acquisizione dovrà contenere lo stato patrimoniale pro-forma alla data di chiusura dell'ultimo esercizio annuale precedente (31.12.01), il conto economico pro-forma dell'ultimo esercizio annuale chiuso (2001) e il rendiconto finanziario pro-forma del medesimo esercizio (2001).

Caso 2: Prospetto informativo

Si ipotizzi invece la redazione di un prospetto informativo di sollecitazione/quotazione nell'aprile dell'esercizio 2003, che contenga le informazioni relative ad una rilevante acquisizione avvenuta a metà dell'esercizio 2002.




In questo caso lo stato patrimoniale consolidato della società al 31.12.2002 già contiene gli effetti dell'acquisizione, mentre il conto economico consolidato contiene solamente sei mesi dei costi e dei ricavi dell'impresa acquisita (ossia quelli conseguiti dopo l'acquisizione).

In tale situazione sarà necessario redigere il conto economico consolidato pro-forma dell'esercizio 2002 (ultimo chiuso prima della redazione del prospetto) per presentare i 12/12 delle componenti economiche relative alle attività acquisite ed il rendiconto finanziario consolidato pro-forma del medesimo ultimo esercizio (2002). Non sarà invece necessario redigere lo stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31.12.2002.

Caso 3: Prospetto informativo

Il terzo caso ipotizza una situazione in cui un'acquisizione abbia avuto luogo dopo la chiusura dell'ultimo esercizio annuale completo (per esempio al 30.1.03), mentre il prospetto è redatto nel maggio dello stesso anno.



In questo caso oltre al conto economico consolidato e al rendiconto finanziario consolidato pro-forma relativi al 2002, dovrà essere prodotto anche lo stato patrimoniale pro-forma relativo al 31.12.2002, in quanto i dati patrimoniali dell'acquisizione non sono ancora stati presentati in alcun stato patrimoniale consuntivo di fine anno dell'emittente.

E' importante sottolineare che, come regola generale, ancorché sia raccomandabile che, a seconda della data di predisposizione del documento che richiede l'inclusione di pro-forma, siano presentate situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie pro-forma infrannuali, in ogni caso sia richiesta la redazione di situazioni pro-forma per l'ultimo esercizio annuale precedente chiuso.

6. CRITERI SPECIFICI DI REDAZIONE DEI PRO-FORMA PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non è possibile formulare regole dettagliate esaustive per la determinazione dei dati pro-forma relativi alle operazioni straordinarie, in quanto ciascuna operazione, per quanto appartenente ad una stessa tipologia (acquisizioni, fusioni, ecc.), ha le proprie peculiarità. Pertanto, si possono unicamente formulare criteri guida da tener presente nella preparazione dei dati pro-forma per le seguenti operazioni:

- acquisizioni di partecipazioni e rami d'azienda;
- cessioni di partecipazioni e rami d'azienda;
- fusioni;
- scissioni;
- cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori determinanti.

a) Acquisizioni di partecipazioni e rami d'azienda

L'obiettivo della redazione dei pro-forma per queste operazioni è quello di rappresentare i dati patrimoniali, finanziari ed economici della società o del gruppo, come se l'operazione in questione fosse avvenuta alla data di riferimento di ogni stato patrimoniale pro-forma presentato e all'inizio di ciascun periodo di conto economico pro-forma.

Nell'ambito delle complesse problematiche connesse all'acquisizione di partecipazioni e di rami d'azienda nel dare retroattività all'operazione vanno considerati i seguenti aspetti di particolare importanza:

- l'allocazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni (a tale riguardo si fa riferimento al Documento dei Principi Contabili n. 17 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri relativo al bilancio consolidato) e altri aspetti connessi all'acquisizione delle partecipazioni e dei rami d'azienda;
- l'acquisizione dei mezzi finanziari, ove prevista, per la realizzazione dell'acquisto di partecipazioni e di rami d'azienda e il calcolo dei relativi oneri finanziari;
- la determinazione, ove applicabile, dell'ammortamento del maggior valore dei cespiti e della differenza da consolidamento e delle altre rettifiche derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto e della sua applicazione retroattiva.

(i) Allocazione del prezzo di acquisto di partecipazioni e altri aspetti connessi all'acquisizione

Gli aspetti da tener presente nella determinazione delle rettifiche pro-forma relative all'allocazione del prezzo di acquisizione e ad altri aspetti connessi all'acquisizione sono i seguenti:

- (1) L'allocazione del prezzo di acquisizione deve essere riflessa nella redazione dei dati pro-forma nei modi e con criteri sostanzialmente coerenti con quelli con i quali essa sarà effettuata in sede di bilancio consolidato consuntivo. Non è pertanto corretta una rideterminazione del maggior valore dei cespiti e della differenza da consolidamento basata sul valore del patrimonio netto dell'impresa acquisita alla data di effettuazione della retrodatazione, e tantomeno una maggiorazione di tali valori a tale data che permetta di pervenire tramite i successivi ammortamenti ai valori effettivi alla data di primo consolidamento della partecipazione.

Poiché la determinazione del maggior valore dei cespiti e della differenza di consolidamento relativa all'impresa acquisita è effettuata con riferimento al patrimonio netto della data di acquisizione e viene riflessa in una situazione patrimoniale pro-forma anteriore all'acquisizione basata su dati storici in cui il valore del patrimonio netto è diverso, si crea una squadratura pari alla variazione dell'entità del patrimonio netto tra le due date di riferimento. Non potendo allocare questa squadratura a rettifica della differenza di consolidamento per i motivi che stanno alla base della costruzione dei pro-forma, si può ritenere corretto allocarla all'aggregato delle attività o passività a medio-lungo termine di natura finanziaria, a seconda del segno della squadratura. Quest'allocazione trova logica motivazione nel fatto che a fronte di un maggior o minor patrimonio netto dell'impresa acquisita, quale risulterebbe ad una data precedente quella dell'effettivo acquisto, è ragionevole aspettarsi che l'esborso finanziario per l'acquisto della partecipazione sarebbe stato corrispondentemente maggiore o minore. Tale posta, ove di entità significativa, dovrà essere adeguatamente commentata nelle note esplicative alla situazione pro-forma.

- (2) E' corretto considerare nell'ambito delle rettifiche pro-forma alcuni elementi contrattuali dell'operazione di acquisizione, quali ad esempio nuovi accordi sulla remunerazione del management, se essi fanno parte integrante del contratto di acquisizione e non sono stati stipulati successivamente allo stesso.
- (3) Tra le iniziative prese dalla Direzione successivamente all'operazione di acquisizione vi possono essere la dismissione o l'abbandono già pianificati di beni e/o attività oppure integrazioni di attività. Si ritiene corretto includere tra le rettifiche pro-forma solamente gli effetti continuativi derivanti dal venir meno di attività produttrici di ricavi ed in particolare i ricavi ed i costi specificamente attribuibili a tali attività e non anche i costi generali ad esse attribuibili. Gli effetti connessi ad integrazioni di attività non vanno invece considerati nella redazione dei pro-forma in quanto richiedono per il loro calcolo un'elevata componente di discrezionalità.
- (4) La riduzione di personale esuberante è un'altra tipica iniziativa che viene presa dalla Direzione in connessione con operazioni di concentrazione per ridurre costi eccessivi. Tali iniziative hanno di norma tempi ed effetti troppo incerti per essere considerate tra le rettifiche pro-forma. Le ipotesi della Direzione sugli effetti che queste iniziative potranno avere sulla

redditività e sulla situazione finanziaria della nuova entità post-acquisizione devono essere indicate in altre sezioni del documento informativo.

- (5) Il dettaglio dell'allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione (ivi incluso il valore eventualmente assegnato alla parte non monetaria del prezzo) deve essere fornito nelle note, se non risulta chiaramente dalla situazione pro-forma.
- (6) Il prezzo d'acquisto di una partecipazione deve essere allocato nel bilancio consolidato pro-forma a specifiche attività materiali e immateriali e passività. Se l'allocazione non è definitiva, in quanto non sono ancora disponibili: (i) valutazioni o perizie di tali attività o (ii) tutte le informazioni addizionali per la determinazione di attività e passività potenziali relative alla società acquisita, tali incertezze devono essere evidenziate nelle note alla situazione pro-forma. Inoltre, occorrerà:
 - descrivere chiaramente la natura delle incertezze;
 - evidenziare i motivi per i quali l'allocazione non è definitiva;
 - indicare quando si aspetta che l'allocazione venga ultimata con dati definitivi;
 - fornire altre informazioni disponibili che permettano ad un lettore di capire l'ordine di grandezza degli ammontari coinvolti. In assenza di tale indicazione, gli investitori potrebbero ragionevolmente ipotizzare che l'allocazione sia definitiva.
- (7) Se il prezzo di acquisizione è formato di una componente variabile (ad es. commisurata ai risultati operativi dei primi esercizi post-acquisizione) e tale componente non è ragionevolmente determinabile al momento della redazione del pro-forma, tale componente e il suo impatto potenziale sugli utili prospettici devono essere evidenziati nelle note esplicative.
- (8) Il periodo di vita utile o di durata dell'ammortamento di attività significative acquisite nell'operazione di acquisizione, ivi incluse la differenza di consolidamento (avviamento) e altre attività immateriali, deve essere evidenziato nelle note relative alle situazioni pro forma.
- (9) Se si prevede di dover alienare certe attività affinché un'acquisizione ottenga l'approvazione dell'autorità garante per la concorrenza o di altre Authorities, le situazioni pro-forma devono riflettere l'impatto di queste alienazioni nella misura in cui siano identificabili al momento della loro preparazione.

(ii) Presentazione dei debiti finanziari

Gli elementi da considerare nella presentazione pro-forma dei debiti finanziari contratti per l'acquisizione di una partecipazione o di un ramo d'azienda sono i seguenti:

- (1) Nella situazione pro-forma deve essere iscritto l'effetto completo dell'acquisto, ossia l'indebitamento sostenuto e/o l'utilizzo di risorse finanziarie già disponibili.
- (2) Di norma, il tasso di interesse in base al quale calcolare l'onere finanziario da riflettere nel conto economico pro-forma è quello specifico (fisso o variabile) del debito finanziario contratto per finanziare l'acquisizione della partecipazione o del ramo d'azienda oppure il tasso di interesse corrente alla data dell'acquisizione o infine quello per il quale l'emittente ha un impegno di natura finanziaria. Se il tasso di interesse effettivo dell'operazione può variare da quello presentato nei pro-forma, è necessario dare evidenza nelle note dell'effetto sul risultato di una variazione significativa del tasso di interesse.
- (3) Sebbene l'utilizzo del tasso di interesse specifico o di quello corrente sia da considerarsi appropriato nella maggior parte dei casi, deve essere effettuata un'attenta considerazione dei fatti e circostanze specifici di ciascuna situazione per accertare che il tasso di interesse utilizzato sia ragionevole. In certi casi, da considerare straordinari, si possono utilizzare i tassi di interesse storici, ossia quelli prevalenti durante il periodo coperto dal conto economico pro-forma. Questa necessità si può presentare ad esempio nei casi in cui l'emittente ha acquisito un'impresa il cui attivo è prevalentemente formato da attività finanziarie produttive di interessi a tassi variabili finanziate da passività anch'esse a tassi variabili; in questi casi, può non essere corretto utilizzare il tasso di interesse corrente ai fini del calcolo dell'onere per interessi nelle situazioni pro-forma se i relativi proventi storici relativi alle attività produttive di interessi sono riflessi in tali situazioni utilizzando tassi di interesse significativamente differenti da quelli correnti.

Quando si utilizza un tasso d'interesse diverso da quello corrente o da quello specifico, deve essere data nelle note esplicative un'informativa adeguata di questo fatto e degli effetti che l'utilizzo del tasso d'interesse corrente avrebbe prodotto.

(iii) Effetti fiscali

Tra le rettifiche pro-forma devono essere inclusi, ove applicabili, gli effetti fiscali connessi alle rettifiche stesse.

Di norma gli effetti fiscali vanno calcolati utilizzando l'aliquota fiscale in vigore alla fine dei periodi per i quali i dati pro-forma sono presentati. Se vi sono motivi che suggeriscono l'utilizzo d'aliquote fiscali differenti, o vi sono effetti di riduzione dell'aliquota ordinaria dovuti ad esempio al riporto a nuovo di perdite, devono essere fornite le necessarie indicazioni nelle note alle situazioni pro-forma. Se una delle imprese i cui dati sono oggetto di aggregazione nei periodi di presentazione dei pro-forma aveva esercizi in utile con relativo carico fiscale, mentre negli stessi esercizi un'altra impresa chiudeva in perdita, nella redazione dei pro-forma non si deve tener conto

dei benefici fiscali attesi a seguito di una pianificazione fiscale successiva all'aggregazione.

(iv) Effetti connessi a nuovi accordi contrattuali tra l'emittente e la società acquisita

Gli effetti connessi a nuovi e significativi accordi relativi alla ripartizione dei costi generali-amministrativi e degli oneri di direzione ("management fees") o ad altri aspetti operativi tra l'emittente e la società acquisita, nonché quelli relativi a compensi manageriali concessi a seguito dell'acquisizione devono essere riflessi nelle situazioni pro-forma solamente se i relativi ammontari sono confortati da evidenze oggettive, sono direttamente attribuibili all'operazione e si attende che abbiano un impatto continuativo sui futuri conti economici. Ad esempio, se a seguito dell'acquisizione è stato risolto o modificato un contratto tra l'emittente o la società acquisita e la rispettiva controllante che prevedeva l'addebito pro-quota dei costi amministrativi o di direzione sostenuti dalla controllante per conto della controllata e viene stipulato un nuovo contratto con clausole differenti i cui effetti sono calcolabili, devono essere effettuate scritture pro forma per tener conto di effetti significativi derivanti dai nuovi accordi contrattuali o dal venir meno di quelli precedenti.

(v) Aggregazione di società con differenti esercizi sociali

Nel processo di aggregazione dei dati storici, il conto economico di un'impresa acquisita, se relativo ad un bilancio che chiude ad una data diversa da quella dell'emittente, deve essere ricondotto alla data di chiusura del bilancio di quest'ultimo, tramite l'aggregazione di dati interinali successivi a quelli di chiusura e la deduzione di quelli comparabili dell'esercizio precedente. Nel caso in cui le società coinvolte nel processo di aggregazione siano entrambe quotate in mercati regolamentati italiani, è necessario evidenziare nelle note gli effetti relativi ai ricavi e al margine operativo rispettivamente inclusi ed esclusi nel conto economico pro-forma rispetto a quelli consuntivi già pubblicati. Se non sono disponibili le informazioni per effettuare l'aggregazione secondo queste modalità, è accettabile utilizzare per la redazione dei pro-forma i dati dell'impresa acquisita riferiti ad un periodo di 12 mesi risultanti da una chiusura ad una data diversa, purché tale chiusura sia entro un periodo di 3 mesi (eccezionalmente estendibile a 6 mesi) rispetto alla data di chiusura dell'emittente e i dati siano considerati rappresentativi.

Nell'Allegato 1 si fornisce un esempio di redazione di dati pro-forma relativi all'acquisizione di una partecipazione nel corso dell'esercizio. In particolare, si presenta il conto economico pro-forma per l'esercizio dell'acquisizione e la situazione patrimoniale e il conto economico pro-forma per un esercizio precedente.

b) Cessioni di partecipazioni e di rami d'azienda

L'obiettivo dei pro-forma nel caso di cessioni è quello di rappresentare i dati patrimoniali, finanziari ed economici della società, come se la cessione fosse avvenuta alla data di riferimento di ciascuno stato patrimoniale pro-forma presentato e all'inizio di ciascun periodo di conto economico pro-forma.

Nel caso di cessione di partecipazioni, rami d'azienda o cespiti significativi, le rettifiche pro-forma comprendono, oltre all'eliminazione dei dati storici consuntivi (anche consolidati) relativi alla partecipazione, al ramo d'azienda o ai cespiti ceduti, anche le rettifiche necessarie a rappresentare correttamente la parte dell'emittente (gruppo o società) che rimane, nei limiti in cui tali rettifiche siano direttamente attribuibili all'operazione di cessione, siano confortate da evidenze oggettive e verificabili e abbiano un impatto continuativo. I dati storici consuntivi eliminati relativi alla partecipazione, al ramo d'azienda o al cespite ceduto sono quelli consuntivi dei singoli esercizi oggetto di pro-forma e non quelli dell'esercizio della cessione.

Con riferimento allo stato patrimoniale, le rettifiche pro-forma riguardano lo storno degli elementi patrimoniali del ramo d'azienda oggetto di cessione, oppure della partecipazione (attuando nel caso di dati consolidati il deconsolidamento della stessa) o dei cespiti ceduti e l'aumento delle disponibilità finanziarie (ovvero l'eventuale diminuzione dell'indebitamento) determinato dal corrispettivo della cessione.

Con riferimento al conto economico, le rettifiche pro-forma riguardano i ricavi e i costi specifici, nonché le spese generali e amministrative e le altre spese e costi fissi imputabili direttamente alla parte ceduta, nei limiti in cui tali oneri siano stati o verranno effettivamente eliminati come conseguenza della cessione. Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dai mezzi finanziari ottenuti a seguito della cessione, valgono le considerazioni fatte nel successivo paragrafo "Fattispecie che non richiedono l'effettuazione di rettifiche pro-forma", ossia non si calcolano di norma gli interessi attivi su tali mezzi finanziari, mentre si possono conteggiare i minori interessi passivi ma solamente se derivano da una riduzione di indebitamento a seguito di decisioni o impegni già formalmente presi in sede di cessione. Se a seguito della cessione sono formalizzati specifici accordi o risultano assunti specifici impegni (ovvero sono modificati o cancellati preesistenti accordi), si dovrà valutare la necessità, in relazione alla singola fattispecie, di rifletterne nei dati pro-forma gli effetti, purché abbiano un impatto continuativo.

I componenti di conto economico relativi al ramo d'azienda, alla partecipazione o ai cespiti ceduti che sono oggetto delle rettifiche pro-forma devono essere eliminati dal conto economico e conseguentemente anche il risultato economico del periodo si modifica dell'ammontare netto degli stessi.

L'utile o la perdita realizzata dall'operazione di cessione, al netto del correlato effetto fiscale, non deve essere iscritto nel conto economico pro-forma di esercizi precedenti quello in cui l'operazione è stata effettuata. Ciò in quanto si tratta di componente una tantum dell'operazione di cessione di esclusiva competenza dell'esercizio in cui avviene la cessione stessa. Tuttavia, poiché nello stato patrimoniale pro-forma, a fronte dell'eliminazione delle voci dell'attivo e del

passivo afferenti i cespiti ceduti vengono iscritte delle attività (cassa e crediti) e passività (oneri fiscali e eventuali debiti assunti), la plus/minusvalenza da cessione entrerà tra i componenti del patrimonio netto pro-forma degli esercizi interessati.

Se il valore netto dei beni ceduti negli esercizi per i quali vengono presentati dati pro-forma è diverso dal valore effettivo degli stessi beni al momento della cessione, si crea una squadratura pari alla differenza tra i valori dei beni. Tale differenza non può essere trattata come maggiore o minore plusvalenza sull'operazione e pertanto deve essere iscritta a rettifica delle attività o passività a medio-lungo termine di natura finanziaria, a seconda delle specifiche circostanze.

c) Scissioni

Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di rappresentare i dati patrimoniali, finanziari ed economici della società oggetto di scissione, come se l'operazione in questione fosse avvenuta alla data di riferimento di ogni stato patrimoniale presentato pro-forma e all'inizio di ciascun periodo di conto economico pro-forma.

Per quanto riguarda la società scissa, le rettifiche pro-forma devono essere determinate, come nel caso della cessione di ramo d'azienda, in modo da determinare correttamente la parte dell'azienda o gruppo che rimane, nei limiti in cui tali rettifiche siano direttamente attribuibili all'operazione di scissione, siano confortate da evidenze oggettive e verificabili, e abbiano un impatto continuativo. Le rettifiche pro-forma di conto economico riguardano i ricavi e i costi specifici, nonché le spese generali e amministrative e le altre spese e costi fissi imputabili direttamente alla parte scissa, nei limiti in cui tali oneri siano stati o verranno effettivamente eliminati a seguito della scissione.

Per quanto riguarda la società beneficiaria, le rettifiche pro-forma riguardano le attività, le passività, il patrimonio netto, i costi e i ricavi provenienti dalla scissione. Occorre inoltre considerare le spese e i costi addizionali che la società dovrà sostenere assumendo il ramo d'azienda scisso. Ad esempio, potrebbe rendersi necessario inserire una ragionevole previsione di costi relativi ai servizi amministrativi non trasferiti alla società beneficiaria dalla società scissa, per pervenire ad una ragionevole attribuzione di costi alla società beneficiaria nella nuova configurazione conseguente alla scissione.

Le rettifiche pro-forma della società beneficiaria, relative alle spese ed ai costi addizionali che essa deve sostenere assumendo il ramo d'azienda scisso, potrebbero essere oggetto di stime con un elevato grado di soggettività e, pertanto, non essere confortate da evidenze oggettive. In tali casi, si dovranno valutare con particolare attenzione gli elementi a supporto di tali rettifiche pro-forma, evidenziando chiaramente nelle note esplicative i relativi elementi di incertezza. Quando i dati storici relativi ai costi di funzionamento dell'impresa scissa non siano indicativi dell'andamento economico futuro a causa di cambiamenti nell'attività e dell'accorpamento di vari costi operativi in una società di maggiori dimensioni, i dati previsionali sull'andamento economico nel periodo successivo a quello della scissione (non solo per la società beneficiaria, ma anche per la società scissa), potrebbero risultare più significativi rispetto ai dati pro-forma.

Con riferimento alle eventuali differenze di scissione (da concambio e da annullamento), il trattamento contabile nei dati pro-forma dovrà essere coerente con quello che sarà adottato nella redazione del bilancio di chiusura dell'esercizio di effettiva realizzazione della scissione, nel rispetto delle norme civilistiche dei bilanci e delle norme specifiche sulle scissioni.

d) Fusioni

La fusione per incorporazione tra l'emittente e una delle sue società controllate, operazione mediante la quale gli elementi dell'attivo e del passivo della controllata confluiscono nel bilancio della controllante a fronte dell'eliminazione della partecipazione in essa detenuta, costituisce un'operazione straordinaria solo con riferimento alla società controllante e non anche al gruppo, di cui la controllata incorporata già faceva parte. Tuttavia, poiché le informazioni rilevanti sono già disponibili nel bilancio consolidato, di norma non è necessaria la presentazione di dati pro-forma per rappresentare gli effetti della fusione in esercizi precedenti nel bilancio d'esercizio della capogruppo.

I dati pro-forma relativi alla fusione vanno predisposti con l'obiettivo di ottenere dati comparabili con quelli ottenuti dopo che la fusione è stata completata. Ne consegue che, ai fini della preparazione dei dati pro-forma, l'operazione di fusione deve essere riflessa nei modi e con criteri sostanzialmente coerenti con quelli con i quali essa viene contabilizzata nel periodo in cui viene effettivamente realizzata e in ogni caso coerenti con i criteri in base ai quali viene redatto il bilancio consuntivo dell'esercizio di effettiva realizzazione della fusione, purché la fusione e la redazione del predetto bilancio vengano effettuate secondo le norme civilistiche dei bilanci e le norme specifiche sulle fusioni.

Le fusioni che coinvolgono l'emittente o sue controllate e società terze possono essere operazioni mediante le quali l'emittente procede ad un'aggregazione di imprese o a un'acquisizione. I criteri di redazione dei pro-forma in questi casi devono essere coerenti con le modalità di rappresentazione dell'operazione nel primo bilancio d'esercizio e consolidato che verrà redatto dopo l'operazione straordinaria. Inoltre, devono essere rispettati i criteri relativi alla redazione dei bilanci pro-forma per le acquisizioni precedentemente indicati, in quanto pertinenti.

Le operazioni di fusione riguardanti società controllate che comportano un concambio di azioni nei confronti di terzi vanno trattate ai fini della redazione dei pro-forma come segue: a) in base ai criteri esposti in precedenza per le acquisizioni, se a seguito della fusione la controllante detiene ancora la maggioranza dei diritti di voto necessaria per consolidare la partecipazione di cui si è deliberata la fusione, oppure b) in base ai criteri previsti per le cessioni di partecipazioni, se a seguito della fusione la percentuale dei diritti di voto scende al di sotto dei limiti necessari per consolidare la partecipazione stessa. Permangono anche in sede di redazione dei pro-forma i problemi che esistono nel bilancio d'esercizio e consolidato con riferimento all'influenza della normativa civilistica e fiscale in questa tipologia di operazioni che impedisce di fatto l'evidenziazione dei valori di mercato delle attività acquisite tramite la fusione.

e) Cambiamenti di principi contabili e correzione di errori determinanti

Con riguardo alle informazioni da fornire nei conti annuali e consolidati nei casi di cambiamenti di principi contabili i cui effetti siano rilevanti, la Consob ha raccomandato con la Comunicazione DAC 99059009 del 30.07.1999 agli emittenti con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di fornire nella nota integrativa un'apposita situazione economica-patrimoniale sintetica pro-forma, "*che evidenzi quali sarebbero stati il risultato economico e la struttura patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo*". Circa il grado di dettaglio della situazione economico-patrimoniale pro-forma, viene indicato che esso dovrà essere tanto maggiore quanto più gli effetti del cambiamento dei criteri contabili risultino influenzare numerose poste del bilancio; inoltre le grandezze espresse in detta situazione dovranno essere comunque confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati.

Le indicazioni sopra riepilogate devono essere seguite anche nella redazione dei conti semestrali.

Le medesime raccomandazioni sono poi indirizzate alle società non quotate ove debbano pubblicare un prospetto di offerta o di quotazione.

La Comunicazione Consob DEM 81948 del 3.11.2000 ha precisato che deve essere redatta una situazione economica-patrimoniale sintetica pro-forma anche nel caso di variazioni di criteri contabili richieste dall'intervento di nuove normative o in applicazione di nuovi principi contabili.

Analoga previsione è contenuta nel paragrafo A.IV del principio contabile n. 29 approvato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in cui si incoraggia la presentazione in nota integrativa di una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzi gli effetti del cambiamento di un principio contabile ove tali effetti siano rilevanti e/o si ripercuotano su una pluralità di voci interessate.

Il medesimo principio al paragrafo C.IV, per quanto riguarda la correzione di errori determinanti, prevede in talune circostanze l'allegazione alla nota integrativa del bilancio precedente corretto come pro-forma. Si ritiene che anche in questa ipotesi, la forma di presentazione possa essere quella di una situazione economico-patrimoniale sintetica.

7. ALTRE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEI PRO-FORMA

Nella redazione dei dati pro-forma si possono presentare le seguenti problematiche, comuni a tutte le fattispecie esaminate.

a) Adozione di principi contabili uniformi, cambiamento di criteri contabili e di metodi di stima nella redazione dei dati pro-forma

Le situazioni contabili pro-forma devono essere redatte utilizzando principi contabili uniformi per tutti i periodi presentati; inoltre, nel caso di acquisizioni e fusioni, i dati relativi alle imprese acquisite devono anch'essi essere uniformati utilizzando i principi contabili dell'impresa che redige la situazione pro-forma, a meno che, come previsto dalle norme in materia di redazione del bilancio consolidato, la presentazione difforme sia irrilevante oppure consenta una migliore rappresentazione. Infine, nel caso in cui l'impresa che redige la situazione pro-forma abbia modificato in uno degli esercizi presentati un principio contabile, dovrà adottare il nuovo criterio a partire dal primo esercizio oggetto della presentazione.

Le rettifiche per uniformare i criteri contabili devono essere effettuate nella colonna delle rettifiche pro-forma e illustrate nelle note esplicative allegate alla situazione pro-forma.

Le rettifiche che conseguono al cambiamento di un criterio contabile normalmente comportano la rilevazione di un effetto "retrospettivo" e di un effetto "corrente". Secondo la dottrina prevalente in Italia in materia di bilancio, entrambi gli effetti sono riflessi nel conto economico: nella parte straordinaria l'effetto "retrospettivo" e nella parte ordinaria l'effetto "corrente". Considerate le finalità della presentazione di informazioni pro-forma, viceversa, appare preferibile imputare l'effetto "retrospettivo" ai singoli conti economici pro-forma interessati.

Secondo i principi contabili, il cambiamento di un metodo di stima produce solamente effetti prospettici, ossia viene iscritto nel conto economico dell'esercizio in cui avviene il cambiamento e nei successivi, senza modificare i dati storici. Pertanto, non si ritiene necessario effettuare rettifiche pro-forma per uniformare o eliminare gli effetti di cambiamenti di metodi di stima, ma è preferibile indicarli nelle note esplicative.

b) Trattamento degli errori rilevati nei bilanci

Di norma, nelle situazioni economiche e patrimoniali pro-forma relative ad operazioni di acquisizione o di fusione non devono essere effettuate rettifiche ai conti storici dell'impresa acquisita o fusa per tener conto, ad esempio, di stanziamenti addizionali per perdite su crediti, fondi rischi aggiuntivi o altre passività potenziali. Infatti, l'effettuazione di tali rettifiche implica che i bilanci storici della società acquisita sono errati e devono essere corretti per essere resi conformi ai principi contabili di riferimento.

Si ritiene, quindi, appropriato effettuare rettifiche ai conti storici dell'impresa acquisita o dell'emittente/quotanda solamente nei limitati casi in cui vi siano

elementi oggettivi che indichino l'esistenza di errori, come ad esempio nei casi in cui gli errori stessi siano stati oggetto di rilievi dal revisore contabile nel suo giudizio sul bilancio della società, siano rilevati dal revisore che verifica i dati pro-forma oppure siano correlati a rettifiche apportate in sede di allocazione del prezzo di acquisto nella redazione del consolidato pro-forma. Se, ad esempio, in tale sede si stornano costi pluriennali precedentemente capitalizzati dall'impresa acquisita oppure si registrano passività non registrate, si ritiene corretto correggere anche i conti economici che accoglievano tali capitalizzazioni oppure quelli in cui le passività non registrate avrebbero dovuto essere iscritte secondo competenza..

Anche sulle rettifiche di cui sopra devono essere calcolati gli effetti fiscali.

c) Eventi straordinari, non usuali o non ricorrenti contenuti nei bilanci storici

Gli effetti contabili connessi a eventi straordinari, inusuali o non ricorrenti che hanno concorso alla determinazione del risultato dei più recenti bilanci storici dell'emittente o di altre società incluse nei dati pro-forma non devono di norma essere eliminati nella redazione dei dati pro-forma, ma devono essere evidenziati nelle note esplicative.

d) Fattispecie che non richiedono l'effettuazione di rettifiche pro-forma

Di norma non è ritenuto appropriato effettuare rettifiche pro-forma nelle seguenti situazioni, anche se le relative informazioni devono essere evidenziate nelle note esplicative relative:

- Nelle Offerte pubbliche e nelle operazioni di vendita di beni calcolare gli interessi attivi o i minori interessi passivi sui mezzi finanziari che si prevede di acquisire.

Se, invece, i mezzi finanziari richiesti con l'operazione sono destinati a pagare preesistenti debiti, si possono presentare le seguenti problematiche:

- se tali mezzi sono insufficienti a coprire l'intera massa dei debiti, essi devono dapprima essere allocati, in sede di redazione dei pro-forma, a decurtazione dei debiti sulla base degli impegni fissati nell'Offerta pubblica o in altri accordi di natura legale esistenti alla data di emissione dell'Offerta stessa che specificano come l'emittente si è impegnato a utilizzare i mezzi finanziari;
- nelle rare circostanze in cui non vi siano impegni prefissati e il pagamento dei debiti non sia direttamente collegabile all'Offerta e costituirà, invece, un evento o una decisione futura, non dovrà essere effettuata alcuna rettifica pro-forma per ridurre i debiti e gli oneri finanziari.
- Significativi oneri o proventi non ricorrenti che sono direttamente correlati all'operazione che si intende rappresentare nei pro-forma e che saranno contabilizzati nel conto economico dell'emittente dopo l'operazione stessa non devono essere considerati nella redazione dei conti economici pro-forma.
- Rettifiche pro-forma che danno effetto ad iniziative prese dalla Direzione o che si attende che vengano prese dopo un'operazione di concentrazione aziendale,

quali ad esempio la riduzione di personale esuberante, la chiusura di stabilimenti o unità operative e altri oneri di ristrutturazione. I dati e le situazioni prospettici sono lo strumento più indicato per indicare gli effetti di tali iniziative piuttosto che le situazioni pro-forma.

ESEMPIO DI REDAZIONE DI DATI PRO-FORMA IN IPOTESI DI ACQUISIZIONE**IPOTESI**

LA SOCIETA' HOLDING (HLD) ACQUISISCE IL 100 % DELLA SOCIETA' SUBSIDIARY (SUB) IL 30.6.00. I DATI DELL'ACQUISIZIONE SONO I SEGUENTI:

PREZZO DI ACQUISIZIONE	35
PERCENTUALE ACQUISITA	100%
PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DI ACQUISIZIONE	15
DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO	20
PERIODO DI AMMORTAMENTO (ANNI) DIFF. DA CONSOLID.	10
TASSO PASSIVO SU INDEBITAMENTO	5%

Si ipotizza la redazione del pro-forma al 30.4.01, cioè successivamente alla chiusura dell'esercizio in cui è stata effettuata l'acquisizione.

La pagina 2 contiene i dati di base di HLD e SUB per l'anno 0 e l'anno -1

Si ipotizza che al 31.12.00 (anno 0) la Società HLD abbia redatto un bilancio consolidato, in cui l'acquisizione sia stata riflessa patrimonialmente nella sua interezza e economicamente per 6/12, ossia solamente per i ricavi e i costi conseguiti successivamente all'acquisizione (pagina 3)

Si ipotizza di redigere i dati pro-forma per l'anno 0 relativi sia al conto economico (che include i 12/12 dei costi e dei ricavi dell'impresa acquisita) che allo stato patrimoniale (pagina 4). Quest'ultimo viene redatto solo per fini didattici in quanto è uguale a quello consuntivo. Inoltre si ipotizza di redigere i dati pro-forma per l'anno -1 (pagina 5) relativi sia al conto economico che allo stato patrimoniale al fine della compilazione del rendiconto finanziario pro-forma.

MODALITA' DI REDAZIONE PRO-FORMA

I dati pro-forma sono costruiti, in osservanza dei principi generali indicati nel documento, mantenendo invariata la differenza da consolidamento calcolata alla data di acquisizione. Con riferimento allo stato patrimoniale pro-forma si ipotizza che l'operazione sia avvenuta alla data di riferimento di ciascuno stato patrimoniale. Con riferimento al conto economico pro-forma si ipotizza che l'operazione sia avvenuta all'inizio del periodo di ciascun esercizio.

RIASSUNTO EFFETTI

	RIS.	P/N
ANNO 0 STATUTORY	0	108
ANNO 0 PRO-FORMA	-6	108
ANNO -1 PRO-FORMA	-4	109

DATI DI BASE					
CONTO ECONOMICO		HLD ANNO -1	HLD ANNO 0	SUB ANNO -1	SUB ANNO 0
A	RICAVI	130	140	40	45
	(Consumi materie prime e servizi)	(65)	(70)	(21)	(26)
B	VALORE AGGIUNTO	65	70	19	19
	Costo del lavoro (*)	(39)	(42)	(7)	(7)
C	MARGINE OPERATIVO LORDO	26	28	12	12
	Ammortamenti	(10)	(11)	(4)	(4)
	Saldo proventi/(oneri) diversi	(2)	(3)		
D	RISULTATO OPERATIVO	14	14	8	8
	Proventi/(oneri) finanziari	(5)	(6)	(4)	(4)
	Rettifiche di valore di att. finanziarie				
E	RISULTATO ANTE ONERI STRAORDINARI	9	8	4	4
	Proventi straordinari				
	Oneri straordinari			(9)	(12)
F	RISULTATO ANTE IMPOSTE	9	8	(5)	(8)
	Imposte	(4)	(3)		
G	RIS. ANTE MINORITY E ONERI EXT. GEST.	5	5	(5)	(8)
	Minority				
H	RISULTATO NETTO	5	5	(5)	(8)

STATO PATRIMONIALE					
		HLD ANNO -1	HLD ANNO 0	SUB ANNO -1	SUB ANNO 0
A	IMMOBILIZZAZIONI	160	205	55	60
	- Immobilizzazioni materiali	160	170	55	60
	- Immobilizzazioni immateriali		35		
	- Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni				
B	CAPITALE DI ESERCIZIO	60	55	12	15
C	T.F.R.	(5)	(7)	(3)	(5)
D	CAPITALE INVESTITO	215	253	64	70
E	CAPITALE PROPRIO	109	113	19	11
	- Capitale Sociale	50	50	20	20
	- Riserve e risultati a nuovo	54	58	4	(1)
	- Utile (perdita) dell'esercizio	5	5	(5)	(8)
F	MINORITY				
G	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	106	140	45	59
	debiti finanziari a ML	106	146	45	61
	(crediti)/debiti finanziari a BT		(6)		(2)

AL 30.6.00 DATA DI ACQUISIZIONE P.N. 15

RENDICONTO FINANZIARIO			SUB ANNO 0
		HLD ANNO 0	
P.F.N. ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		(106)	(45)
Utile dell'esercizio		5	(8)
Ammortamenti		11	4
(investimenti)/disinvestimenti		(56)	(9)
delta TFR		2	2
delta CCN		5	(3)
distribuzione dividendi		(1)	
totale FLUSSI DI CASSA		(34)	(14)
P.F.N DI CHIUSURA		(140)	(59)

ANNO 0 - BILANCIO STATUTORY						
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		HLD ANNO 0	SUB ANNO 0	CONSO	AMM GDW	ACTUAL ANNO 0
A	RICAVI	140	23			163
	(Consumi materie prime e servizi)	(70)	(13)			(83)
B	VALORE AGGIUNTO	70	10			80
	Costo del lavoro (*)	(42)	(4)			(46)
C	MARGINE OPERATIVO LORDO	28	6			34
	Ammortamenti	(11)	(2)		(1)	(14)
	Saldo proventi/(oneri) diversi	(3)				(3)
D	RISULTATO OPERATIVO	14	4		(1)	17
	Proventi/(oneri) finanziari	(6)	(2)			(8)
	Rettifiche di valore di att. finanziarie					
E	RISULTATO ANTE ONERI STRAORDINARI	8	2		(1)	9
	Proventi straordinari					
	Oneri straordinari		(6)			(6)
F	RISULTATO ANTE IMPOSTE	8	(4)		(1)	3
	Imposte	(3)				(3)
G	RIS. ANTE MINORITY E ONERI EXT. GEST.	5	(4)		(1)	(0)
	Minority					
H	RISULTATO NETTO	5	(4)		(1)	0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO						
(L/MLD)	HLD ANNO 0	SUB ANNO 0	CONSO	AMM GDW	ACTUAL ANNO 0	
A	IMMOBILIZZAZIONI	205	60	(15)	(1)	249
	- Immobilizzazioni materiali	170	60			230
	- Immobilizzazioni immateriali			20	(1)	19
	- Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni	35		(35)		
B	CAPITALE DI ESERCIZIO	55	15			70
C	T.F.R.	(7)	(5)			(12)
D	CAPITALE INVESTITO	253	70	(15)	(1)	307
E	CAPITALE PROPRIO	113	11	(15)	(1)	108
	- Capitale Sociale	50	20	(20)		50
	- Riserve e risultati a nuovo	58	(1)	1		58
	- Utile/(Perdita) dell'esercizio	5	(8)	4	(1)	0
F	MINORITY					
G	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	140	59			199
	debiti finanziari a ML	146	61			207
	(crediti)/debiti finanziari a BT	(6)	(2)			(8)

RENDICONTO FINANZIARIO		ACTUAL ANNO 0
(L/MLD)		
	P.F.N. ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	(106)
	Utile dell'esercizio	0
	Ammortamenti	14
	(investimenti)/disinvestimenti immobilizz tecniche	(21)
	(investimenti) partecipazioni	(35)
	indebitamento acquisito al netto del delta altre poste a M/L	(57)
	delta TFR	2
	delta CCN	5
	distribuzione dividendi	(1)
	totale FLUSSI DI CASSA	(93)
	P.F.N DI CHIUSURA	(199)

ANNO 0 PRO FORMA						
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		HLD ANNO 0	SUB ANNO 0	AGGREGATO ANNO 0	RETT. PF ANNO 0	CONS PF ANNO 0
A	RICAVI	140	45	185		185
	(Consumi materie prime e servizi)	(70)	(26)	(96)		(96)
B	VALORE AGGIUNTO	70	19	89		89
	Costo del lavoro (*)	(42)	(7)	(49)		(49)
C	MARGINE OPERATIVO LORDO	28	12	40		40
	Ammortamenti	(11)	(4)	(15)	(2)	(17)
	Saldo proventi/(oneri) diversi	(3)		(3)		(3)
D	RISULTATO OPERATIVO	14	8	22	(2)	20
	Proventi/(oneri) finanziari	(6)	(4)	(10)	(1)	(11)
	Rettifiche di valore di att. finanziarie					
E	RISULTATO ANTE ONERI STRAORDINARI	8	4	12	(3)	9
	Proventi straordinari					
	Oneri straordinari		(12)	(12)		(12)
F	RISULTATO ANTE IMPOSTE	8	(8)		(3)	(3)
	Imposte	(3)		(3)		(3)
G	RIS. ANTE MINORITY E ONERI EXT. GEST.	5	(8)	(3)	(3)	(6)
	Minority					
H	RISULTATO NETTO	5	(8)	(3)	(3)	(6)

DETTAGLIO RETTIFICHE PF		
CONSO	AMM GDW	INT PASS
		QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL GOODWILL DELL'INTERO ANNO
	(2)	
	(2)	
		ONERI FINANZIARI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE PER 1° SEMESTRE
	(2)	(1)
	(2)	(1)
	(2)	(1)
	(2)	(1)
	(2)	(1)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		HLD ANNO 0	SUB ANNO 0	AGGREGATO	RETT. PF	
A	IMMOBILIZZAZIONI	205	60	265	(16)	249
	- Immobilizzazioni materiali	170	60	230		230
	- Immobilizzazioni immateriali				19	19
	- Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni	35		35	(35)	
B	CAPITALE DI ESERCIZIO	55	15	70		70
C	T.F.R.	(7)	(5)	(12)		(12)
D	CAPITALE INVESTITO	253	70	323	(16)	307
E	CAPITALE PROPRIO	113	11	124	(16)	108
	- Capitale Sociale	50	20	70	(20)	50
	- Riserve e risultati a nuovo	63	(9)	54	4	58
F	MINORITY					
G	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	140	59	199		199
	debiti finanziari a ML	146	61	207		207
	(crediti)/debiti finanziari a BT	(6)	(2)	(8)		(8)

CONSO	AMM GDW	INT PASS
(15)	(1)	
20 (35)	(1)	
		QUOTA DI AMMORTAMENTO SOLO 1 SEMESTRE
(15)	(1)	
(15) (20)	(1)	
5	(1)	
		L'ELISIONE DI SUB E' EFFETTUATA IN ACCORDO CON IL CONSOLIDATO STATUTORY

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO		CONS PF ANNO 0
(L/MLD)		
P.F.N. ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		(190)
Utile dell'esercizio		(6)
Ammortamenti	INVESTIMENTI DI HLD (21, ESCLUSO ACQUISTO SUB) E DELLA SUB (9)	17
(investimenti)/disinvestimenti		(30)
delta TFR		4
delta CCN		2
altro		5
distribuzione dividendi	EFFETTO DELLE OPERAZIONI PRESENTI A C/E, MA NON A S/P: - 4 risultato SUB 1° semestre - 1 ammortamento GDW 1° semestre	(1)
totale FLUSSI DI CASSA		(9)
P.F.N DI CHIUSURA		(199)

ANNO -1 PRO FORMA						
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		HLD ANNO -1	SUB ANNO -1	AGGREGATO ANNO -1	RETT. PF ANNO -1	CONS PF ANNO -1
A	RICAVI	130	40	170		170
	(Consumi materie prime e servizi)	(65)	(21)	(86)		(86)
B	VALORE AGGIUNTO	65	19	84		84
	Costo del lavoro (*)	(39)	(7)	(46)		(46)
C	MARGINE OPERATIVO LORDO	26	12	38		38
	Ammortamenti	(10)	(4)	(14)	(2)	(16)
	Saldo proventi/(oneri) diversi	(2)		(2)		(2)
D	RISULTATO OPERATIVO	14	8	22	(2)	20
	Proventi/(oneri) finanziari	(5)	(4)	(9)	(2)	(11)
	Rettifiche di valore di att. finanziarie					
E	RISULTATO ANTE ONERI STRAORDINARI	9	4	13	(4)	9
	Proventi straordinari					
	Oneri straordinari		(9)	(9)		(9)
F	RISULTATO ANTE IMPOSTE	9	(5)	4	(4)	
	Imposte	(4)		(4)		(4)
G	RIS. ANTE MINORITY E ONERI EXT. GEST.	5	(5)		(4)	(4)
	Minority					
H	RISULTATO NETTO	5	(5)		(4)	(4)

DETTAGLIO RETTIFICHE PF		
CONSO	AMM GDW	INT PASS
	(2)	
	(2)	
		(2)
	(2)	(2)
	(2)	(2)
	(2)	(2)
	(2)	(2)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO						
		HLD ANNO -1	SUB ANNO -1	AGGREGATO ANNO -1	RETT. PF ANNO -1	CONS PF ANNO -1
A	IMMOBILIZZAZIONI	160	55	215	20	235
	- Immobilizzazioni materiali	160	55	215		215
	- Immobilizzazioni immateriali				20	20
	- Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni					
B	CAPITALE DI ESERCIZIO	60	12	72		72
C	T.F.R.	(5)	(3)	(8)		(8)
D	CAPITALE INVESTITO	215	64	279	20	299
E	CAPITALE PROPRIO	109	19	128	(19)	109
	- Capitale Sociale	50	20	70	(20)	50
	- Riserve e risultati a nuovo	59	(1)	58	1	59
F	MINORITY					
G	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	106	45	151	39	190
	debiti finanziari a ML	106	45	151	35	186
					4	4

CONSO	AMM GDW	INT PASS
20		
20		
20		
(19)		
(20)		
1		
39		
35		
4		

RICONCILIAZIONE RISULTATO E P.N. HOLDING/ PRO FORMA		RISULTATO ANNO -1	P.N. ANNO -1	RISULTATO ANNO 0	P.N. ANNO 0
CAPOGRUPPO		5	109	5	113
Risultato SUB (2° semestre)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> nell'esercizio -1 il consolidato statutory non è stato redatto </div>			(4)	(4)
Ammortamento GDW \\.....				(1)	(1)
CONSOLIDATO STATUTORY				0	108
Risultato SUB		(5)		(4)	
Ammortamento GDW		(2)		(1)	
Interessi passivi \\.....		(2)		(1)	
CONSOLIDATO PRO-FORMA		(4)	109	(6)	108